



n.1 / gennaio 2015

www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it

LEGGE ELETTORALE. COMBINAZIONI. Nella seduta di ieri, il Senato ha approvato un emendamento (presentato da Stefano Esposito) che ridefinisce i punti cruciali della riforma (per ora del solo sistema elettorale per la Camera dei Deputati).

1. Il voto di preferenza vale ma non per il capolista nominato dal partito, il primo ad essere proclamato eletto nei limiti dei seggi spettanti alla lista; si può essere capolista in più di un collegio (fino a 10, sui 100 complessivi).
2. Accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, sul piano nazionale, almeno il 3% dei voti validi;
3. E' esclusa ogni forma di collegamento tra liste e il premio di maggioranza (fino alla concorrenza di 340 seggi su 630) è attribuito alla lista che ottenga su base nazionale almeno il 40% dei voti validi (primo turno) o si affermi al secondo turno nel ballottaggio tra le due liste più votate. Esclusa anche ogni forma di apparentamento di liste tra i due turni di votazione.

L'impianto della riforma, come noto, è un sistema di ripartizione *proporzionale* e nazionale dei seggi tra *liste* di candidati, salva la forte torsione maggioritaria del premio, *comunque* attribuito (col sistema del doppio turno). Negli altri Paesi, l'attribuzione del premio attraverso il sistema del doppio turno è abbastanza diffusa nei sistemi uninominali maggioritari o per l'elezione di organi monocratici. Applicata alla formazione dei Parlamenti in sistemi proporzionali a scrutinio di lista esiste solo nella Repubblica di San Marino. L'emendamento approvato dal Senato mette in linea e combina, almeno per il momento, le esigenze del Presidente di Forza Italia (controllo dei propri parlamentari con capilista nominati e catapultati in più collegi, esclusione di collegamenti e apparentamenti con altre liste che allo stato non darebbero frutto ma solo grane), del Nuovo Centro Destra (drastico abbassamento della soglia di esclusione dalla rappresentanza), oltre naturalmente del Segretario del Pd (la vittoria, forzata, forse artificiosa del suo "partito "a vocazione maggioritaria" attraverso il meccanismo del doppio turno).

Completato l'esame del Senato, il provvedimento di riforma approderà nuovamente alla Camera dei Deputati. Clicca e scarica l'[**emendamento Esposito.pdf**](#)

JOBS ACT. Alla vigilia di Natale il Governo ha presentato due decreti sulla scorta della delega ricevuta dal Parlamento in materia di lavoro. Uno riguarda la *Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASPI)*, l'indennità mensile per i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro. Il Decreto

disciplina ulteriori prestazioni di sostegno al reddito, tra le quali l'indennità di disoccupazione per Co.co.co e Co.co.pro. (DIS-COLL). Clicca e scarica il testo del [**Decreto Nuova disciplina ASPI.pdf**](#)

Il secondo Decreto vorrebbe disciplinare il nuovo “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” ma in realtà è un decreto sul trattamento dei “licenziamenti illegittimi” (quelli così accertati in via giudiziale) e sulle indennità monetarie che sostituiranno la “tutela reale” dell'art. 18. Clicca e scarica [**JobsAct Decreto contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.pdf**](#)

La nominale stabilità del nuovo contratto (“a tempo indeterminato”) e i connessi sgravi e benefici della Legge di stabilità (ne abbiamo già parlato nelle nostre News) dovrebbero farlo funzionare come alternativa ai tanti contratti flessibili e precari. Funzionerà? In concreto, in futuro ci saranno meno contratti a termine, la parte del tutto preponderante dei rapporti di lavoro oggi attivati in corso d'anno? Se lo chiede Gard Lerner su *La Repubblica*, parlando di “rivoluzione alla prova”. Clicca e scarica [**Gad Lerner La rivoluzione alla prova.pdf**](#)

Per dare concretezza e verità alla prova noi vorremmo però aggiungere l'ulteriore condizione che non aumentino i licenziamenti, già così numerosi in Italia (923.250 nel 2013, dati Ministero del Lavoro, clicca e scarica il nostro prospetto [**Licenziamenti in Italia.pdf**](#)

BOLOGNA, NASCE LA CITTA' METROPOLITANA. Il 23 dicembre 2014 la Conferenza dei Sindaci della provincia bolognese ha approvato definitivamente lo Statuto della nuova istituzione, un preambolo e sette titoli per un totale di 45 articoli, che stabiliscono principi e norme fondamentali e disciplinano organi e funzioni. Il Sindaco Metropolitano è di diritto il sindaco del Comune capoluogo (oggi il Sindaco Virginio Merola), il Consiglio è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia. Così prevede in via principale la legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (Legge Delrio) e così implicitamente ha dato per scontato lo Statuto bolognese. La stessa legge, tuttavia, all'art. 1, comma 22, ammette la possibilità dell'elezione a suffragio universale e diretto del Sindaco e del Consiglio metropolitano, condizionatamente alla divisione del Comune capoluogo in più comuni. Del resto, proprio lo Statuto bolognese, all'art. 41 (modifiche statutarie) prevede una verifica dell'adeguatezza delle soluzioni adottate anche con riguardo all'elezione degli organi. Funzionerà l'istituzione bolognese di secondo grado? L'importanza delle funzioni attribuite avrà un adeguato corrispettivo in termini di legittimazione democratica? Sarà possibile un vero “governo metropolitano” sulla base della forzata centralità/egemonia del Comune capoluogo? (ci sarà bene una ragione per la quale il Legislatore ha condizionato l'elezione diretta degli organi metropolitani alla divisione del comune capoluogo in più comuni). Clicca e scarica lo [**Statuto della Città Metropolitana di Bologna.pdf**](#)